

Città Metropolitana di Bari
Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
m.montalto@cittametropolitana.ba.it

Bari, 8 gennaio 2022 – Prot.0002.2022

Oggetto: Istanza di autorizzazione integrata ambientale del 16/11/2020. Discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località Colaianni del Comune di Bitonto. Proponente FER.LIVE Srl.
Osservazioni.

La scrivente Associazione, Italia Nostra – Sezione Puglia-Bari, a seguito dell'analisi della documentazione pubblicata da codesta Amministrazione il 16 dicembre 2021 e dell'istanza inoltrata, alla Città Metropolitana dalla società FER.LIVE Srl, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al progetto della discarica di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Bitonto, località Colaianni, ritiene di dover rappresentare le osservazioni che di seguito si riportano.

Preliminarmente, si fa seguito alla nota prot. n. 0090.0021 del 03/12/2021 mediante la quale questa associazione ha richiesto precise informazioni circa l'espletamento (o meno), da parte dell'Autorità competente VIA della Città Metropolitana, della procedura di assoggettabilità a VIA a seguito delle modifiche apportate all'impianto della società FER.LIVE, oggetto del giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla d.d. 858 del 30/11/2011. Con la medesima istanza, inoltre, si chiedeva estrazione di un *“eventuale atto o provvedimento, con il quale l'autorità competente al rilascio della VIA abbia espresso la propria valutazione circa l'assoggettabilità o meno a VIA per le modifiche apportate al progetto oggetto del giudizio positivo di compatibilità ambientale, di cui alla determinazione dirigenziale n. 858 del 30/12/2011 del Servizio “Ambiente e Rifiuti” della Provincia di Bari”*. Nella nota di riscontro, codesto Servizio si è limitato a indicare il link del sito web istituzionale dove poter consultare la documentazione depositata agli atti, senza tuttavia precisare se il provvedimento di assoggettabilità (o meno) a VIA a seguito delle modifiche al ciclo produttivo dell'impianto sia stato emanato. Su tali presupposti si resta in attesa del riscontro a quanto richiesto nella citata nota del 3 dicembre u.s. e in caso positivo di conoscere gli estremi del provvedimento di assoggettabilità (o meno) a VIA con l'indicazione di dove reperirlo.

Breve excursus del procedimento in corso presso la Città Metropolitana.

- 18.04.2011 La FER.LIVE produce alla Provincia di Bari istanza di rilascio della VIA per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali con annessa discarica di servizio.
- 30.12.2011 La Provincia di Bari rilascia la VIA, ovvero un giudizio positivo di compatibilità ambientale con la prescrizione che il parere urbanistico del Comune di Bitonto sarebbe stato rilasciato nell'ambito del procedimento AIA. La FER.LIVE non oppone ricorso a tale prescrizione e questa decisione risulterà determinante per la definizione della sentenza del TAR Puglia prima e del Consiglio di Stato.
- 21.02.2012 La FER.LIVE produce istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla Provincia di Bari per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali con annessa discarica di servizio con capacità volumetrica di 2.100.000 m³ e potenzialità di 180.000 tonn/anno di rifiuti speciali non pericolosi a prevalente componente inorganica (materiali ferrosi) con altri rifiuti a contenuto di sostanze organiche (fanghi di depurazione).
- 28.06.2012 Il WWF elabora osservazioni critiche alla localizzazione dell'impianto in località Colaianni chiedendo l'annullamento in autotutela del giudizio positivo di compatibilità ambientale rilasciato dalla Provincia di Bari con d.d. 858 del 30/12/2011.
- 11.12.2012 Gli uffici tecnici del Comune di Bitonto nell'ambito della conferenza di servizi tenutasi in Provincia, riprendendo in parte le osservazioni WWF, esprimono parere urbanistico contrario alla realizzazione dell'impianto.
- 13.03.2013 Il Comune di Bitonto con DGC n. 48 del 13.03.2013 conferma il parere urbanistico contrario al rilascio dell'AIA.
- 15.03.2013 La Provincia di Bari comunica alla FER.LIVE l'attivazione della procedura amministrativa di diniego dell'AIA, in considerazione dei pareri contrari di ARPA Puglia e Comune di Bitonto, nonché del Comitato tecnico provinciale che rivedendo i criteri localizzativi positivi precedentemente espressi in ambito VIA, delibera il parere definitivo contrario alla localizzazione dell'impianto in località Colaianni.
- 12.04.2013 La Provincia di Bari con la dd n. 2926 nega alla FER.LIVE il rilascio dell'AIA in quanto l'impianto non rispetta i criteri di localizzazione previsti dalle disposizioni normative regionali e urbanistiche comunali.
- 01.07.2013 FER.LIVE attiva il ricorso al TAR Puglia contro la d.d. 2926 del 12.04.2013 della Provincia di Bari.
- 19.06.2016 Il TAR Puglia respinge il ricorso della FER.LIVE.
- 07.12.2016 La società FER.LIVE produce alla Città Metropolitana istanza di proroga del provvedimento di VIA rilasciato il 30.12.2011.
- 22.12.2016 La Città Metropolitana di Bari nega la proroga della VIA.

- 05.01.2017 La FER.LIVE propone appello avverso la sentenza del TAR del 19.06.2016 al Consiglio di Stato.
- 13.02.2017 La FER.LIVE interpone gravame per l'annullamento del diniego alla proroga della VIA del 22.12.2016.
- 17.03.2017 La FER.LIVE propone istanza di annullamento in autotutela del diniego alla proroga della validità del provvedimento di VIA.
- 14.06.2017 La Città Metropolitana annulla il provvedimento di diniego al rinnovo della VIA e proroga il medesimo giudizio di compatibilità ambientale con la d.d. n. 3346 con le stesse prescrizioni della dd. 858 del 30.12.2011 e le seguenti motivazioni:
- *“il provvedimento di VIA del 30.12.2011 non è stato oggetto del giudizio innanzi al TAR Bari;*
 - *la comunicazione di non concessione della proroga del termine di efficacia del provvedimento di VIA è stata impugnata dinanzi al TAR Bari;*
 - *il giudizio dinnanzi al TAR Bari ha una sua naturale alea e l'eventuale annullamento giurisdizionale della comunicazione di non concessione della proroga potrebbe avere successivi profili risarcitori;*
 - *il sito oggetto dell'intervento proposto dalla società FER.LIVE è inattivo e resterà tale almeno fino a quando non interverrà la decisione del Consiglio di Stato.*
- Appare ragionevole in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci, prorogare il termine di validità della VIA per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito”.*
- 28.08.2018 Il Consiglio di Stato respinge il ricorso della FER.LIVE per la riforma della sentenza del TAR del 19/06/2016 anche per le seguenti motivazioni:
“Quanto al richiamato parere favorevole del Comune di Bitonto al progetto della FER.LIVE anche da un punto di vista ambientale, va rilevato che la stessa Amministrazione ha espresso un'esplicita clausola di riserva con un rinvio di approfondimento sulla localizzazione dell'impianto al procedimento di AIA (clausola peraltro non impugnata dalla società appellante)”.
- 15.11.2019 Il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Comune di Bitonto avverso il provvedimento di proroga della VIA ritenendolo improcedibile e infondato con la seguente motivazione:
“Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5065/2018, ha respinto l'appello proposto dalla società FER LIVE avverso la sentenza del Tar per la Puglia n. 713 del 9 giugno 2016, rendendo così definitivamente stabile il “rapporto inter partes” sulla legittimità del diniego di autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Con la decisione del Consiglio di Stato si è inverata anche la condizione cui il provvedimento qui impugnato di proroga di efficacia della VIA era rimasto subordinato, che ha così perso definitivamente la propria efficacia-validità. Realizzatasi infatti la condizione risolutiva, il provvedimento impugnato ha perso definitivamente la propria validità.

Consegue a tanto, che il comune di Bitonto non ha più un concreto e attuale interesse alla decisione dell'odierno gravame essendosi realizzata, per effetto delle sopravvenienze fattuali, la sua pretesa sostanziale, volta a paralizzare la proroga della VIA in attesa della decisione del Consiglio di Stato; decisione che è sopraggiunta con conferma della legittimità del diniego AIA opposto dall'amministrazione alla società FER LIVE".

Analisi delle criticità escludenti la realizzazione della discarica.

Dalla lettura dei documenti accessibili si rileva quanto segue:

- 1) nella sentenza n. 2888 del 15/11/2019, della sez. I del Consiglio di Stato, si legge che la proroga della VIA, concessa alla società FER.LIVE con d.d. 3346 del 14/06/2017, *"ha trovato congruente fonte di legittimazione del potere"* nell'art. 14, c. 5 della L.R. Puglia 12 aprile 2001, n. 11, come da ultimo modificata dalla L.R. n. 67 del 2018, che così recita: *"L'autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute modificazioni normative, o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l'estensione di validità temporale"*.

Nella medesima sentenza, si legge anche che la proroga non è stata concessa per *"consentire l'esecuzione di un progetto distonico rispetto alle valutazioni in precedenza operate dall'amministrazione bensì, unicamente e specificamente, come sopra rilevato, per impedire il sopraggiungere della definitiva inefficacia della VIA nelle more del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, alla quale avrebbe dovuto far seguito inevitabilmente la reiterazione del procedimento, circostanza pregiudizievole per la società in caso di definitivo accoglimento del gravame sull'AIA"*.

È modifica sostanziale di un progetto o di un impianto, quella variazione delle caratteristiche o del funzionamento del progetto o dell'impianto in grado di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. Ogni modifica sostanziale è soggetta ad una nuova valutazione di impatto ambientale quando l'autorità competente valuta la modifica significativamente e negativamente impattante sull'ambiente.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale – provvedimento VIA di cui alla d.d. n. 858 del 30.12.2011 – riguardava la costruzione di un deposito di stoccaggio definitivo per rifiuti non pericolosi, prevalentemente al servizio dell'impianto di condizionamento del rottame ferroso, in grado di smaltire i prodotti di scarto delle precedenti lavorazioni. Nella documentazione tecnica FER.LIVE datata 2011, la discarica veniva definita bacino energetico secondario, ovvero le tre cavità della cava sarebbero diventate una discarica di soccorso dell'impianto di trattamento e recupero del rottame ferroso. È anche vero che nella discarica sarebbero state conferite anche altre tipologie di rifiuti speciali non pericolosi rivenienti da attività industriali esterne, derivanti dal trattamento delle acque di depurazione – fanghi.

Il ciclo produttivo esaminato nel giudizio di compatibilità ambientale del 30.12.2011, prevedeva l'ingresso dei rifiuti nell'impianto di trattamento e recupero dei metalli, dove si provvedeva, previa frantumazione dei rottami ferrosi, alla separazione dei metalli non ferrosi, al recupero dei metalli destinati alla vendita e allo smaltimento in discarica degli scarti di lavorazione.

Il giudizio di compatibilità ambientale venne prorogato con la d.d. 3346 del 14/06/2017 per i punti A.2.f - A.2.j - A.2.k - A.2.n della L.R. 12 Aprile 2001, n. 11 e le operazioni di smaltimento D1, D9, D15 e di recupero R4 e R13 così come individuate all'Allegato B Parte IV D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

La società FER.LIVE con l'istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) del 16.11.2020, sostenendo la volontà di *"adeguarsi alle condizioni stabilite dalle sentenze del TAR Puglia e del Consiglio di Stato"* (sigh.), modifica il ciclo produttivo dell'impianto, non proponendo più la realizzazione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti ferrosi ma la sola costruzione e gestione della discarica che ancora una volta, questa volta erroneamente, viene chiamata "bacino energetico secondario". L'istanza di autorizzazione AIA era limitata alla richiesta delle sole operazioni di smaltimento D1 e D15 conseguenzialmente determinando una inevitabile modifica anche del giudizio di compatibilità ambientale limitata ora ai soli punti A.2.j e A.2.n della LR 11/2001.

È evidente che se prima aveva un senso chiamare la discarica bacino secondario ora con il nuovo ciclo produttivo la discarica rappresenta l'elemento principale del nuovo piano industriale FER.LIVE. Tale modifica del ciclo produttivo, dunque, è da ritenersi sostanziale e quindi assoggettabile ad una nuova VIA. Vi è di più che per tale modifica sono conseguenzialmente venute meno le condizioni per le quali la Città Metropolitana ha rilasciato la proroga della VIA in quanto il progetto presentato con l'istanza AIA del 16/11/2020 è distonico rispetto a quello autorizzato con la dd n. 858 del 30/12/2011 e prorogato con la dd n. 3346 del 14/06/2017.

Infatti, la società FER.LIVE, con la nuova istanza AIA, prevede la soppressione di 52 codici EEE e l'inserimento di 5 nuovi codici rispetto a quelli esaminati nel procedimento VIA del 30.12.2011. In definitiva, insieme ai rifiuti già presenti, come ad esempio, i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, i fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, i fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua, viene richiesta l'autorizzazione al conferimento anche di rifiuti quali compost fuori specifica, rifiuti urbani non destinati al compost, residui di vagliature ed altri. Conseguenza di questa intensificazione di rifiuti di natura organica, rispetto alle condizioni esaminate precedentemente, è l'incremento del carico emissivo odorigeno. Quest'ultimo, infatti, risulterebbe variato per effetto di una alta concentrazione di rifiuti organici – 180.000 t/anno diventerebbero, rifiuti ad alta concentrazione di sostanze biodegradabili - che determinerebbe una diversa classificazione della discarica per rifiuti speciali, ovvero, da discarica per rifiuti misti a discarica per rifiuti organici.

Non sono, dunque, condivisibili le affermazioni conclusive del Comitato Valutazione di Impatto Ambientale riportate nel verbale della seduta del 13/01/2021 che di seguito si citano: *“si ribadisce il parere positivo sulla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto semplificato caratterizzato da minori impatti negativi soprattutto sulle componenti atmosferica ed idrica a parità di quantità di rifiuti smaltiti”*. Il Comitato VIA, non ha espresso alcun parere in merito alla considerazione se le modifiche apportate alla configurazione impiantistica originaria possano essere considerate sostanziali o meno ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. l bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., né tantomeno, per quanto sopra riferito in premessa, l’Autorità competente risulta che si sia espressa in tal senso. Se con la modifica al ciclo produttivo dell’impianto è confermata la quantità di rifiuti conferibili in discarica non altrettanto dicasi per la qualità dei medesimi rifiuti speciali, ora prevalentemente di natura organica. È proprio la qualità, per la quantità dei rifiuti biodegradabili, che costituisce una modifica sostanziale dell’impianto per i diversi effetti prodotti dagli impatti odorigeni.

È proprio tale condizione, infatti, che suggerisce alla società FER.LIVE di aggiungere alla documentazione AIA del 16/11/2020 lo studio di impatto odorigeno in quanto è il disposto dell’art. 1, co. 2 lett. d) della L.R. n. 32 del 16/07/2018 che prevede nel caso di modifiche o estensioni dei progetti già autorizzati che comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno la loro valutazione. Se il quadro emissivo odorigeno è variato per effetto della modifica apportata al progetto dell’impianto, oggetto del giudizio positivo di compatibilità ambientale del 2011, la modifica è da ritenersi sostanziale come definita dall’art. 5, co. 1, lett. l-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Pertanto, non si condivide l’assunto del Comitato VIA che nella seduta del 13/01/2021 riferisce che il progetto modificato risulta fortemente semplificato, così come lo risulta il quadro emissivo.

Lo studio di impatto odorigeno proposto dalla società FER.LIVE, venne esaminato dal Comitato contro l’inquinamento atmosferico provinciale (CIAP) nella seduta del 17/11/2021, considerando la discarica “nuovo impianto”. Il CIAP, non si esprime nel ritenere la modifica al ciclo produttivo dell’impianto portatrice di un aumento o di una variazione qualitativa delle emissioni odorigene, in grado di produrre effetti negativi e/o significativi sull’ambiente. L’aver considerato “nuovo impianto”, da parte del CIAP, il progetto presentato dalla società FER.LIVE il 16/11/2020 è da considerarsi a tutti gli effetti “modifica sostanziale”. Infatti, è lapalissiano che circa 600 t/giorno, ora totalmente di rifiuti organici, anziché rifiuti speciali misti, caratterizzano una diversa produzione, ovviamente in eccesso, di biogas. Come noto, la decomposizione dei rifiuti solidi in una discarica assume aspetti vari e complessi: processi fisici, chimici e biologici, che agiscono simultaneamente alla degradazione della componente organica dei rifiuti stessi. La merceologia dei rifiuti conferiti in discarica è determinante nella fenomenologia produttiva, specialmente la presenza di sostanza organica biogassificabile che è alla base del fenomeno.

Pertanto, non appare verosimile che con una modifica del complesso tipologico di rifiuti speciali, ora in prevalenza ad elevato contenuto organico, il volume teorico generabile di metano (CH₄) sia rimasto invariato rispetto a quello studiato nella prima richiesta denegata di AIA. Per non parlare della produzione di percolato che è influenzata anche dal contenuto di umidità dei rifiuti che naturalmente deve essere più elevata nei rifiuti biodegradabili.

- 2) Le Norme tecniche di attuazione del PRG vigente, del Comune di Bitonto, all'art. 22, par. 22.1.c) –nella zona omogenea E1 (agricola) consentono la sola *“costruzione di impianti pubblici riferentesi a reti di telecomunicazione, di trasporto energetico, di acquedotto e fognature, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti solidi e, in generale, opere di riconosciuto interesse regionale”*, e non di discariche di rifiuti speciali non pericolosi come quella proposta dalla FER.LIVE. Vi è di più che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla dd. 858 del 30/12/2011 era subordinato all'acquisizione del parere di compatibilità urbanistica che nella conferenza di servizi della Provincia di Bari dell'11 dicembre 2012, venne rilasciato non favorevole dal dirigente del 5° Settore Territorio del Comune di Bitonto. Tale parere non favorevole dal punto di vista urbanistico venne poi confermato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 13/03/2013. La prescrizione contenuta nella dd. 858 del 30.12.2011 riguardante il rimando alla procedura di rilascio dell'AIA del parere di compatibilità urbanistica da parte del Comune di Bitonto, venne poi confermata nella dd. 3346 del 14/06/2017 di proroga della VIA e la deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2013 e tuttora vigente.
- 3) Nella relazione generale – studio geologico del 16/02/2011 - la FER.LIVE riferiva che sui fronti di scavo della cava, variabili per altezze da 15 a 40 metri, l'ammasso roccioso si presentava generalmente carsificato, alterato, più o meno disarticolato e spesso in condizioni di incipiente instabilità. Tali criticità avrebbero potuto innescare una frana per scivolamento planare, qualora l'ammasso roccioso fosse gravato da automezzi, manufatti e/o strutture, a seguito soprattutto di eventi sismici. Pertanto, nella relazione tecnica denominata *“Interventi di protezione delle scarpate”* del 15/03/2011, il progettista suggeriva interventi di consolidamento mediante chiodature di ancoraggio, piastre e reticoli di funi di contenimento. Nella relazione tecnica denominata *“Relazione Geotecnica e verifiche di stabilità delle pareti della cava”* del 13/11/2020, invece, nelle conclusioni si asserisce che i fronti di scavo risultano idonei ai fini della riconversione alla nuova destinazione di discarica per rifiuti speciali. A tal proposito, neanche l'elaborato dello studio Cotecchia e Associati datato 12/02/2021 è in grado di dirimere le perplessità circa l'idoneità del sito. Infatti, sembrerebbe che l'attività di consulenza geotecnica a supporto della progettazione sia stata condotta sulla base del modello geologico e del modello geotecnico già definiti dal committente come riferito dai tecnici della Cotecchia e Associati. Dunque, gli interventi di consolidamento, inizialmente previsti dalla società FER.LIVE, non si rendono più necessari. A tal proposito è inverosimile che a distanza di 10 anni i fronti di scavo della discarica si siano naturalmente consolidati.

In realtà, le discariche per rifiuti non pericolosi, per quanto disposto dall'allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003 e ss.mm.ii., non vanno ubicate in aree dove i processi geologici superficiali quali ad esempio frane e instabilità dei pendii potrebbero compromettere l'integrità della discarica.

Analisi della documentazione FER.LIVE.

Esposte le criticità che a parere della scrivente Associazione impediscono la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Colaianni del Comune di Bitonto, di seguito vengono individuati aspetti critici riguardanti la documentazione accessibile a corredo dell'istanza AIA proposta dalla società FER.LIVE.

- a) Il contorno della cava su cui verrà insediata l'area dell'impianto lambisce una componente geomorfoidrologica costituita da un corso d'acqua denominato "Lama di Macina". Trattandosi di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi era ed è necessario condurre uno studio approfondito sul rischio idraulico, da sottoporre, eventualmente, ad un parere dell'Autorità di Bacino (AdB). È nello stesso studio geologico presentato dalla società FER.LIVE che si suggerisce di valutare attentamente, nel contesto delle opere programmate, la sicurezza idraulica del sito per la presenza proprio della "Lama di Macina", solco erosivo. Nella relazione generale – studio geologico risalente alla prima richiesta di rilascio dell'AIA, infatti, si riferisce che: *"I solchi erosivi non manifestano generalmente un'attiva circolazione idrica e solo con il verificarsi di precipitazioni intense e/o prolungate essi raccolgono, per brevi periodi, deflussi idrici più o meno cospicui"*.
- b) Nel piano di sorveglianza e controllo, oggetto di valutazione di ARPA Puglia, si accenna alla presenza di due pozzi a monte e due a valle, tenendo conto della direzione del flusso della falda. La realizzazione di tali pozzi è obbligatoria per il monitoraggio ambientale delle acque sotterranee e il paragrafo 5.1 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. prevede che i pozzi a monte siano realizzati a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette. Il posizionamento di tali punti di monitoraggio deve essere riportato in una apposita tavola grafica da cui sia possibile desumere anche la direzione del flusso della falda. Nella tavola 33 del 16/11/2020, non sono stati geograficamente posizionati i pozzi di monitoraggio, né tantomeno è stata individuata la direzione del flusso di falda.
- c) Non sono presenti elaborati di dettaglio che individuino le modalità di sovrapposizione dei teli in HDPE e di accumulo dei rifiuti da conferire in discarica, secondo i criteri previsti dalla letteratura tecnica.
- d) Negli elaborati progettuali non è stata presa in considerazione l'interazione della discarica con la rete idrica interrata del consorzio Terre d'Apulia.
- e) Alcuni rifiuti da conferire in discarica, come ad esempio i fanghi caratterizzati dai codici EEE 19 08 12, 19 08 14, 19 09 02 e 19 09 03, hanno notoriamente un contenuto di carbonio organico disciolto (DOC) superiore ai limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica. Gli elaborati progettuali non specificano quali processi dovranno essere attuati per ridurre il contenuto delle sostanze organiche.

- f) Gran parte dei rifiuti destinati allo smaltimento (EEE 19 08 02, 19 09 02, 19 09 03, 19 08 12, 19 08 14) possono essere destinati al trattamento e recupero per la produzione di prodotti finiti nell'industria dei laterizi e nei cementifici. Tale fatto, viola i criteri di priorità prescritti dall'art. 179 del D. Lgs. n. 152 del 2006. Per tali rifiuti, infatti, a partire dal 2030 sarà vietato lo smaltimento in discarica, la società FER.LIVE non ha motivato la necessità di sottoporre a smaltimento i suddetti rifiuti.
- g) Il giudizio di compatibilità ambientale rilasciato e prorogato dalla Città Metropolitana non contempla il parere obbligatorio alla localizzazione dell'impianto da parte dell'ENAC (Ente Nazionale dell'Aviazione Civile). Trattandosi di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi di natura organica, posizionata ad una distanza inferiore ai 13 km dal sedime aeroportuale, risultava d'obbligo ottenere il parere inerente la valutazione dello wildlife strike, ai sensi della circolare ENAC APT-01B del 23/12/2011;
- h) Lo studio di impatto odorigeno della società FER.LIVE, doveva essere condotto nella forma di una analisi di rischio olfattivo in considerazione delle caratteristiche chimico-fisico e merceologiche dei rifiuti da ammettere in discarica.

La Presidente
Prof.ssa Raffaella Cassano

